



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

Deliberazione n°45 in data 23-12-2024

OGGETTO	DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025.
----------------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggi **ventitre** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **19:00**, presso la sede municipale e a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei seguenti Signori:

	Presente/Assente		Presente/Assente
DURIGON IVANO	Presente	ARRIGONI FRANCO	Presente
DAL ZILIO MAURO	Presente	MARANGON MARA	Presente
VENEZIANO CRISTINA	Presente	MIGLIORANZA LUCA	Presente
CROSATO RENZO	Presente	FRANCO PATRIZIA	Presente
SOLIGO NADIA	Presente	CHINELLATO ANTONIO	Presente
TRONCHIN FRANCESCA	Presente	VOLPATO ELISABETTA	Presente
FRANCHETTO NICOLA	Presente		

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale MAZZIER NICOLETTA.

Il Presidente Sig. DURIGON IVANO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri:

TRONCHIN FRANCESCA

FRANCHETTO NICOLA

MIGLIORANZA LUCA

e, premesse le formalità di legge, dichiara aperta la seduta ponendo in trattazione l'argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi che seguono registrati su supporto digitale, la cui trascrizione viene riportata in allegato "A";

VISTO:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.160;
- il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 15 del 29.07.2020;
- le aliquote dell'imposta IMU per l'anno 2024, approvate con deliberazione consiliare n. 49 del 21.12.2023;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, la L. n. 296/2006, nonché la Legge n. 160/2019.

RICHIAMATO l'articolo 1 della Legge n. 160/2019 il quale prevede, ai commi da 748 a 755, che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

VISTI i commi da 740 a 760 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, dai quali si rileva, tra l'altro, che:

- il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per tale fattispecie si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993 e successive modificazioni, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tali fabbricati sono esenti dall'IMU;
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra descritti, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- oltre agli immobili elencati al comma 759, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126;

RITENUTO, stante l'esigenza di assicurare le risorse necessarie al fine di realizzare i programmi previsti per l'esercizio 2025, di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria sulla scorta di quanto già deliberato per l'anno 2024 e come di seguito riportate:

- 0,6 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze in numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Dall'imposta dovuta per tale fattispecie si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica);
- 0,6 per cento per l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze in numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti ed affini in linea retta, entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale;
- 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993 e successive modificazioni;
- 0,76 per cento per i terreni agricoli;
- 0,9 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato;
- 0,9 per cento per le aree fabbricabili;
- 0,9 per cento per gli immobili diversi da quelli sopra;

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU, a partire dal 2020, contenute nell'articolo 1 co. 761 della citata legge n. 160/2019 in base al quale *“L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, *a decorre dall'anno d'imposta 2025*".
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

ESAMINATO il *prospetto* delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

RITENUTO di mantenere invariate le aliquote anno 2025 e di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "*prospetto delle aliquote*", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

RICHIAMATO l'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "... astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado";

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore I "Affari Generali, Personale, Tributi, Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo";

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile *ad interim* del Settore II "Servizi Finanziari";

CON VOTAZIONE palese, espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti:	n.	13
Favorevoli:	n.	13
Contrari:	n.	/
Astenuti:	n.	/
Votanti:	n.	13

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2025 sulla scorta di quanto già deliberato per l'anno 2024 e come di seguito riportate:
 - 0,6 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze in numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Dall'imposta dovuta per tale fattispecie si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica);
 - 0,6 per cento per l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze in numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti ed affini in linea retta, entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale;
 - 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del

decreto-legge n. 557/1993 e successive modificazioni;

- 0,76 per cento per i terreni agricoli;
 - 0,9 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato;
 - 0,9 per cento per le aree fabbricabili;
 - 0,9 per cento per gli immobili diversi da quelli sopra;
2. DI APPROVARE le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".
 3. DI DARE ATTO CHE la disciplina di dettaglio delle esenzioni, agevolazioni ed assimilazioni, è contenuta nel regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 15 del 29.07.2020, nonché nelle disposizioni di legge vigenti;
 4. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote come sopra determinate hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
 5. DI DARE ATTO CHE, in materia di TARI, le tariffe per l'anno 2025 saranno determinate dal "Consiglio di Bacino", ente di governo in materia di rifiuti nel quale è confluito il Consorzio Intercomunale Priula;
 6. DI DARE ATTO, altresì, che il gettito atteso dell'IMU per l'anno 2025, al netto della quota riservata allo Stato e delle trattenute previste per legge ai fini del fondo di solidarietà comunale, è pari a € 1.610.000,00;
 7. DI INVIARE al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

INDI, stante l'urgenza di darvi esecuzione con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti: n. 13

Favorevoli: n. 13

Contrari: n. /

Astenuti: n. /

Votanti: n. 13

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
DURIGON IVANO

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL Segretario Comunale
MAZZIER NICOLETTA

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa